



Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 18 dicembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2a Imprese con settori di attività chiaramente delimitabili

Le imprese i cui settori di attività sono chiaramente delimitabili mediante una contabilità per settore possono chiedere che i requisiti di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettere b e c, 4 capoverso 1 lettera c, 5, 5a e 8 siano valutati separatamente per ogni settore.

Art. 3 cpv. 1 lett. b

¹ L'impresa ha provato al Cantone che:

- b. negli anni 2018 e 2019 ha conseguito una cifra d'affari media di almeno 50 000 franchi;

Art. 5a Costi fissi non coperti

L'impresa ha confermato al Cantone che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta una quota di costi fissi non coperti che compromette la sua solidità economica.

¹ RS 951.262

Art. 6 lett. a, frase introduttiva

L'impresa ha confermato al Cantone che:

- a. decide di non distribuire o non distribuisce dividendi o tantièmes né restituisce apporti di capitale né concede mutui ai suoi proprietari;

Art. 11 cpv. 3

³ La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.

Art. 15 cpv. 1 e 3

¹ Il contributo della Confederazione secondo l'articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è ripartito fra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale del 2016 e di un terzo in funzione della popolazione residente nel 2019. La ripartizione percentuale fra i Cantoni è arrotondata a due cifre decimali. È riportata nell'allegato.

³ Il DEFR assegna, in base alla ripartizione definita nel capoverso 1, i fondi di cui al capoverso 2 lettera a ai Cantoni che hanno comunicato la loro necessità secondo il capoverso 2 lettera b e all'occorrenza adegua il contratto di cui all'articolo 16 insieme al Cantone interessato.

Art. 16 Contratto

¹ Se chiede contributi della Confederazione, un Cantone conclude un contratto con la SECO al più tardi entro il 30 settembre 2021.

² Il contratto stabilisce segnatamente:

- a. le basi legali a livello federale e cantonale;
- b. i provvedimenti per i casi di rigore adottati dal Cantone;
- c. gli obblighi del Cantone;
- d. la partecipazione finanziaria della Confederazione ai provvedimenti cantonali.

Art. 17 cpv. 1

¹ I Cantoni versano alle imprese l'importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione.

Art. 18 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per ciascun sostegno concesso, su richiesta il Cantone mette a disposizione della SECO tutti i giustificativi. Perlomeno i giustificativi sulla data di costituzione dell'impresa e sulla cifra d'affari nonché i giustificativi per la conferma che l'impresa non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione non possono basarsi su una mera autodichiarazione.

Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione

¹ Il quadro finanziario secondo l'articolo 15 può essere ridotto a posteriori se il Cantone non rispetta i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all'articolo 16.

² La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se in un secondo momento risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all'articolo 16 non sono stati rispettati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.00².

18 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

